

6 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt; RS 913.1)

6.1 Situazione iniziale

In questo pacchetto di ordinanze si propone di rivedere completamente l'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e di abrogare l'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC; RS 913.211). Le disposizioni dell'OIMSC vengono integrate nella OMSt come allegati tecnici. L'ordinanza proposta, sottoposta a revisione totale, si basa in gran parte sulle disposizioni anteriori. La nuova struttura logica è tesa a garantire una migliore leggibilità del testo. Si è pertanto cercato di evitare il più possibile i riferimenti incrociati. L'ordinanza è strutturata come segue.

Capitolo 1: Oggetto e forme degli aiuti finanziari	(art. 1 e 2)
Sezione 1: Oggetto e forme degli aiuti finanziari	
Capitolo 2: Disposizioni comuni	(art. 3-13)
Sezione 1: Condizioni per gli aiuti finanziari	
Sezione 2: Costi computabili	
Sezione 3: Disposizioni comuni per i crediti di investimento	
Capitolo 3: Provvedimenti del genio rurale	(art. 14-28)
Sezione 1: Provvedimenti	
Sezione 2: Condizioni	
Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento	
Capitolo 4: Provvedimenti edilizi	(art. 29-39)
Sezione 1: Provvedimenti	
Sezione 2: Condizioni	
Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento	
Capitolo 5: Provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali	(art. 40- 46)
Sezione 1: Provvedimenti e condizioni	
Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento	
Capitolo 6: Progetti di sviluppo regionale	(art. 47-51)
Sezione 1: Provvedimenti e condizioni	
Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento	
Capitolo 7: Procedura	(art. 52-70)
Sezione 1: Trattamento della domanda	
Sezione 2: Inizio dei lavori, acquisti, esecuzione	
Sezione 3: Garanzia dei provvedimenti	
Sezione 4: Richiesta di restituzione dei contributi e revoca dei crediti di investimento	
Capitolo 8: Gestione dei crediti di investimento	(art. 71 e 72)
Capitolo 9: Vigilanza	(art. 73 e 74)
Capitolo 10: Disposizioni finali	(art. 75 e 76)

Seguono gli allegati che includono anche le disposizioni e le aliquote degli aiuti finanziari finora contenute nell'OIMSC.

Allegato 1: Rischio della densità d'insediamento (art. 6 cpv. 4)

Allegato 2: Valori indicativi per la sopportabilità di provvedimenti del genio rurale (art. 18 cpv. 2 e 28 cpv. 3)

Allegato 3: Costi computabili per il ripristino periodico di strade agricole (art. 24 cpv. 2)

Allegato 4: Contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale (art. 26 cpv. 6)

Allegato 5: Aliquote e disposizioni in relazione agli aiuti finanziari per provvedimenti edilizi (art. 37 cpv. 1 e 2 nonché 39 cpv. 1 e 3)

Allegato 6: Aiuti finanziari per provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali (art. 45 cpv. 1-3 e 46 cpv. 1 e 3)

Allegato 7: Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale (art. 50 cpv. 4)

Allegato 8: Richiesta di restituzione in caso di alienazione con utile (art. 70 cpv. 3)

In alcuni ambiti sono stati apportati adeguamenti materiali che contemplano da un lato nuove misure ambientali e dall'altro standardizzazioni e semplificazioni. Quelli più importanti sono elencati di seguito.

6.2 Sintesi delle principali modifiche

Al fine di ridurre l'onere amministrativo per i Cantoni e di ottimizzare la concessione di aiuti finanziari, si propongono le seguenti modifiche.

- Nel caso di provvedimenti individuali, le cooperative non sono più escluse dal sostegno.
- Nel caso di contributi, anche per le persone giuridiche è necessario un diritto di superficie di 20 anni anziché 30 come finora.
- Nel caso di provvedimenti ambientali, non è più richiesto un diritto di superficie.
- Anche gli affittuari all'interno della famiglia possono ricevere aiuti finanziari.
- A partire dalla zona di montagna III, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 unità standard di manodopera (USM) per assicurare la gestione di queste aree.
- Nel caso di provvedimenti collettivi, almeno due delle unità interessate devono presentare una dimensione dell'azienda di almeno 0,60 USM.
- I mutui nel quadro dell'aiuto iniziale generalmente vengono restituiti entro 10 anni. Ora in caso di sospensione del rimborso la restituzione può essere posticipata. L'aiuto iniziale va restituito al più tardi dopo 14 anni.
- Nel caso di crediti di investimento, viene abolito l'importo minimo di restituzione.
- L'importo minimo del credito di investimento per tutti i provvedimenti è uniformato a 20 000 franchi.
- I ripristini periodici di impianti di irrigazione e impianti di approvvigionamento idrico non sono più sostenuti; in futuro i lavori potranno essere integrati nei progetti di risanamento.
- Sono state apportate semplificazioni nel calcolo dei costi computabili per ripristini periodici.
- Nel caso di ripristino periodico di strade in biotopi palustri, si deve porre rimedio a eventuali compromissioni preesistenti del bilancio idrico.
- Il piano di gestione è ora un elemento della valutazione del rischio dei progetti effettuata dai Cantoni.
- I crediti di costruzione possono essere erogati per tutti i provvedimenti collettivi (edilizi, del genio rurale nonché per i PSR).
- È stato abolito il requisito di un parere dell'UFAG nel caso di progetti con contributi federali presumibili superiori a 100 000 franchi.
- È stato stilato un elenco esaustivo delle deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare.

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura (2016, UFAM/UFAG) e per ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, si propone di sostenere due nuovi provvedimenti:

- l'impianto di varietà robuste di vite, frutta a nocciolo e frutta a granelli e
- la bonifica a tempo determinato degli edifici di economia rurale contaminati da PCB (policlorobifenili) e diossine (policlorodibenzo-p-diossine e di-benzofurani).

Le varietà robuste delle suddette colture perenni devono possedere una notevole resistenza alle malattie, in modo da poter ridurre l'uso di prodotti fitosanitari. È impossibile ottenere una resistenza a tutte le malattie poiché possono insorgere nuove, fuori dalla portata dei meccanismi di resistenza esistenti. Le varietà che l'UFAG deve definire sono quindi costantemente aggiornate e pubblicate in base alle ultime scoperte. Possono essere aggiunte nuove varietà raccomandate e quelle esistenti possono essere eventualmente stralciate. Questo elenco non dà alcuna garanzia in termini di successo di mercato per queste varietà di frutta. La grande sfida del settore e dei singoli imprenditori sta nel creare ed espandere il rispettivo mercato.

Sulla scia dell'attuazione del postulato 20.4548 sono stati introdotti anche provvedimenti pianificatori ed edilizi tesi a ridurre i rischi su sentieri e piste per mountain bike in regioni nelle quali si registra la

presenza di grandi predatori sotto forma di provvedimenti di accompagnamento per i progetti di cui all'articolo 14.

6.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1

La presente ordinanza mira a stabilire i presupposti e la procedura per la concessione di aiuti finanziari nell'ambito dei miglioramenti strutturali. Viene inoltre definita la funzione di alta vigilanza della Confederazione. L'ordinanza è destinata alle autorità cantonali responsabili delle domande di sostegno nell'ambito dei miglioramenti strutturali.

L'aiuto finanziario comprende contributi a fondo perso e mutui esenti da interessi (crediti di investimento).

[Base legale: titolo quinto LAgr]

Articolo 2

In questo articolo si stabilisce che sono previsti aiuti finanziari per provvedimenti individuali e collettivi nel settore edilizio e del genio rurale. I provvedimenti collettivi di ampia portata riguardano soltanto progetti del genio rurale. I progetti di sviluppo regionale (PSR) non sono considerati né provvedimenti del genio rurale né provvedimenti edilizi, ma possono contenere sia provvedimenti del genio rurale sia provvedimenti edilizi.

[Base legale: titolo quinto LAgr]

Articolo 3

Sia le persone fisiche sia quelle giuridiche nonché i Comuni e altri enti di diritto pubblico possono richiedere un aiuto finanziario. Va dimostrato che il progetto presenta un interesse agricolo e che contribuisce alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura, al potenziamento della collaborazione regionale o alla produzione di prodotti vegetali e animali valorizzabili.

La cerchia dei beneficiari dell'aiuto finanziario non è stata ampliata rispetto alle attuali disposizioni. È stato però stabilito che soltanto le persone fisiche che non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento possono beneficiare di un aiuto finanziario. Secondo la norma attuale ha diritto ai contributi soltanto chi non ha ancora superato il limite di età stabilito nell'ordinanza sui pagamenti diretti. Per preservare e migliorare le strutture nella regione d'estivazione, i proprietari degli alpi sono esclusi da questa norma.

Come previsto già dalla normativa vigente, non viene concesso un aiuto finanziario per progetti dei quali il committente è un Cantone o un istituto cantonale. È prevista una deroga nei casi seguenti. Per studi di base e accertamenti preliminari, può essere opportuno che il Cantone commissioni il lavoro, in tal caso è anche il beneficiario del contributo. Questo vale in particolare per i progetti nell'ambito del Processo di sviluppo dello spazio rurale (PSSR) che possono interessare un comprensorio più vasto (intercomunale) e per le inchieste di interesse nazionale. Il Cantone può anche lanciare uno studio di base se crea i fondamenti per progetti futuri sul territorio.

Nel caso dei PSR, ciò rispecchia la prassi attuale - soprattutto nella fase iniziale, quando non esiste ancora un ente promotore del progetto - dove il Cantone (spesso sotto forma di servizi di consulenza cantonali o di centri di competenza come Ebenrain, Liebegg o Plantahof) è incaricato degli accertamenti preliminari, dello studio di base o della direzione del progetto.

[Base legale: art. 3 cpv. 1, 2 e 3 LAgr]

Articolo 4

Si specifica che, in linea di principio, vengono sostenuti solo i progetti realizzati in Svizzera. L'articolo rispecchia la prassi attuale consolidatasi negli anni. Nel caso di provvedimenti del genio rurale, tuttavia, in singoli casi può essere opportuno realizzarli in parte in Paesi limitrofi, ad esempio, se ciò permette di ridurre la tratta su cui devono essere posate le condotte.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 106 cpv. 5 LAgr]

Articolo 5

Di norma, al più tardi dopo la concessione dell'aiuto finanziario, il beneficiario deve essere proprietario del provvedimento promosso. La proprietà può essere disciplinata attraverso un diritto di superficie. I beneficiari di aiuti finanziari che sono affittuari di aziende agricole devono concludere un contratto di affitto agricolo che abbia la stessa durata del diritto di superficie concesso. Il diritto di superficie deve essere costituito per un periodo di almeno 20 anni affinché gli aiuti finanziari possano essere concessi. Per la concessione di crediti di investimento non occorre un diritto di superficie. Inoltre viene stabilito che, dopo l'attuazione del provvedimento e a condizione che non si modifichi la destinazione, il beneficiario dell'aiuto finanziario può cedere il progetto anche a terzi (p.es. cessione di una strada agricola al Comune).

L'articolo si applica sia per i provvedimenti individuali sia per quelli collettivi. È ora consentito costituire un diritto di superficie all'interno della famiglia. Pertanto, il beneficiario non deve più rilevare integralmente la proprietà dell'azienda agricola dei genitori per ricevere aiuti finanziari. Lo scopo di questa novità è quello di consentire anche agli affittuari di adeguare le loro strutture in tempo utile. Ciò permette di procedere ai necessari chiarimenti o ad appianare eventuali divergenze all'interno della famiglia in modo efficace e senza fretta.

Se l'attuazione di un provvedimento è stata delegata a un ente promotore superiore (p.es. nel caso di un PSR), quest'ultimo non può diventare proprietario del provvedimento promosso. Per questo motivo si specifica che gli edifici e gli impianti devono essere di proprietà dell'ente promotore di un progetto parziale.

[Base legale: art. 96 cpv. 3 e 106 cpv. 2 lett. c LAgr]

Articolo 6

Le dimensioni dell'azienda agricola o dell'azienda dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale del richiedente devono essere pari ad almeno 1 USM. Nelle aree a rischio e in caso di provvedimenti di diversificazione sono sufficienti dimensioni dell'azienda di 0,60 USM.

Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio. L'importo dei canoni d'affitto e l'aumento dei terreni incolti o l'aumento del sottobosco e del bosco non sono criteri attuabili nella prassi (art. 2 cpv. 1 OIMSC). Perciò si propone che a partire dalla zona di montagna III le dimensioni dell'azienda necessarie siano ridotte a 0,60 USM per non compromettere la gestione. Soltanto il 15 per cento delle aziende agricole in Svizzera si trova nelle zone di montagna III e IV. In queste zone è situato il 58 per cento della superficie agricola utile con una declività superiore al 18 per cento. Nella zona di montagna IV addirittura l'81 per cento della superficie agricola utile ha una declività superiore al 18 per cento. In queste condizioni, la gestione delle superfici è molto impegnativa e poco attrattiva. Gli edifici e gli impianti su pendii e nelle regioni periferiche comportano elevati costi di realizzazione, il che giustifica altresì il sostegno finanziario da parte della Confederazione.

Nel caso dei provvedimenti collettivi, almeno due delle unità interessate devono presentare una dimensione dell'azienda di 0,60 USM per poter ricevere un aiuto finanziario.

Le aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura, le piccole aziende artigianali e le aziende d'estivazione non devono adempiere particolari esigenze riguardo alle dimensioni dell'azienda.

Per determinare le dimensioni dell'azienda, oltre ai coefficienti USM stabiliti nell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) si applicano quelli fissati nell'ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR; RS 211.412.110) in modo da allinearsi agli obiettivi da essa perseguiti (p.es. promozione della proprietà di fondi agricoli, mantenimento di un'agricoltura efficiente e miglioramento della sua struttura). Invece di elencarli nuovamente nell'allegato (come finora nell'OIMSC), viene inserito un rimando all'articolo 2a ODFR.

Nulla cambia rispetto alle disposizioni vigenti.

[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAgr]

Articolo 7

Il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri. Almeno il 15 per cento dei costi d'investimento non può essere finanziato con fondi pubblici. Per fondi pubblici si intendono contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché crediti di investimento con obbligo di restituzione. L'aiuto iniziale e i provvedimenti del genio rurale sono esclusi da questa disposizione. Nel caso dell'aiuto iniziale versato come importo forfettario, questo consente ai giovani di intraprendere un'attività agricola. Nel caso dei provvedimenti collettivi del genio rurale, la partecipazione del Cantone e del Comune non va ostacolata, così da poter coprire anche più dell'85 per cento dei costi di investimento. In ogni caso, il beneficiario deve coprire personalmente almeno il 5 per cento dei costi residui.

[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. e LAgr]

Articolo 8

La concessione di contributi federali dipende dal pagamento di un contributo adeguato da parte del Cantone, inclusi tutti i contributi di enti di diritto pubblico.

È descritto nel dettaglio in quali casi i contributi di enti di diritto pubblico possono essere computati nel contributo cantonale.

Per i progetti a seguito di eventi naturali straordinari o per il finanziamento di studi di base e accertamenti preliminari svolti nell'ambito dei miglioramenti strutturali, se necessario, la partecipazione del Cantone può essere ridotta.

Nulla cambia rispetto alle disposizioni vigenti.

[Base legale: art. 93 cpv. 3 e 177 LAgr]

Articolo 9

Prima che l'autorità cantonale conceda aiuti finanziari, il Cantone deve appurare se il progetto crea una situazione di concorrenza con aziende artigianali. Può sentire le aziende artigianali interessate. Per evitare distorsioni della concorrenza, il Cantone, inoltre, pubblica il progetto nel Foglio ufficiale cantonale. Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico, durante il termine di pubblicazione, possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.

Nulla cambia rispetto alle disposizioni vigenti.

[Base legale: art. 89a LAgr]

Articolo 10

I costi computabili si applicano per tutti i provvedimenti. Ulteriori costi specifici computabili in via suppletiva per determinati provvedimenti sono descritti separatamente nei rispettivi capitoli.

Le tasse cantonali sono computabili se direttamente correlate alla realizzazione del progetto (tasse per l'autorizzazione edilizia). Non sono computabili le tasse per il trattamento della domanda di contributi.

L'importo dei costi computabili viene definito caso per caso in base all'interesse agricolo dimostrato. Gli interessi della selvicoltura o della protezione della natura e del paesaggio sono un esempio di interessi della collettività che possono essere considerati al fine di determinare l'importo dei costi computabili. Se un provvedimento serve anche interessi puramente privati non agricoli, i costi computabili sono ridotti adeguatamente. Ad esempio, nel caso di una strada agricola che fornisce anche l'accesso a edifici non utilizzati per scopi agricoli, si può effettuare una deduzione percentuale dai costi computabili.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 LAgr]

Articolo 11

Nel caso di concessione di crediti di investimento da parte dei Cantoni vanno rispettati alcuni principi generali. Il Cantone può ora anche concedere volontariamente un credito di investimento inferiore a 20 000 franchi parallelamente a un contributo. In questi casi, la concessione del credito di investimento non comporta praticamente alcun dispendio amministrativo aggiuntivo.

I crediti di investimento possono essere concessi anche sotto forma di crediti di costruzione o crediti di consolidamento. I crediti di costruzione sono tesi a finanziare anticipatamente i contributi non ancora versati. I crediti di consolidamento sono tesi a finanziare una parte dei costi residui.

[Base legale: art. 105 cpv. 3 LAgr]

Articolo 12

Di norma, i crediti di investimento sono concessi con garanzie reali, quali cartelle ipotecarie documentali, ipoteche o cartelle ipotecarie registrali. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 105 cpv. 4 LAgr]

Articolo 13

Nel rispetto del termine di rimborso massimo i Cantoni possono concedere un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso. La sospensione è concessa nel caso di un peggioramento della situazione economica del beneficiario del credito e nel caso di eventi imprevisi (p.es. danni causati dal maltempo o lunga malattia). L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la pratica attuale consolidatasi negli anni.

Articolo 14

L'articolo precisa i provvedimenti sostenuti sotto forma di provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali del genio rurale.

Tra gli impianti di trasporto analoghi menzionati nelle infrastrutture di trasporto utili per l'agricoltura rientrano anche i lattodotti.

Le migliorie fondiari sono sempre eseguite e sostenute come provvedimenti collettivi. Gli altri provvedimenti del genio rurale possono essere sostenuti sia come provvedimenti individuali sia come provvedimenti collettivi. La differenza è se il provvedimento va a beneficio di una o più aziende.

I provvedimenti collettivi di ampia portata sono provvedimenti collettivi soggetti a esigenze più severe.

Le migliorie integrali con provvedimenti per la promozione della biodiversità sono considerate provvedimenti collettivi di ampia portata; lo stesso vale per i relativi studi di base. Si precisa esplicitamente che anche gli altri tipi di provvedimenti collettivi di ampia portata devono contemplare provvedimenti per la promozione della biodiversità. Inoltre viene specificato che oltre alle migliorie integrali possono essere considerati di ampia portata soltanto i provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1. Pertanto i provvedimenti puramente pianificatori come il raggruppamento di terreni in affitto o i PSSR non rientrano in questa categoria. In questo modo si elimina un'incertezza dell'attuale prassi.

Nel testo d'ordinanza viene sancita la pratica attuale secondo cui normalmente gli impianti nella zona edificabile non sono sostenuti. Se dal punto di vista agricolo è necessario o opportuno che alcune parti di un provvedimento siano realizzate all'interno della zona edificabile, queste possono essere sostenute secondo l'interesse agricolo.

[Base legale: art. 88, 93 cpv. 1 lett. a e 94 cpv. 1 LAgr]

Articolo 15

Gli investimenti a favore della natura e del paesaggio o di sentieri e percorsi pedonali sono sostenuti se fanno parte di un provvedimento del genio rurale che beneficia di un sostegno ai sensi dell'articolo 14. Ne fanno parte, ad esempio, le opere di ripristino dello scorrimento a cielo aperto dei piccoli corsi d'acqua.

Ora anche i provvedimenti edilizi e pianificatori tesi ad adeguare il tracciato di sentieri e piste per mountain bike in regioni nelle quali sono previste misure per la protezione delle greggi a causa della presenza di grandi predatori possono essere sostenuti se fanno parte di un provvedimento del genio rurale che beneficia di un sostegno e se è escluso che gli aiuti finanziari vadano ad aggiungersi a quelli previsti dall'articolo 10^{ter} capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01).

[Base legale: art. 87 cpv. 1 lett. d, e e 95 cpv. 1 LAgr]

Articolo 16

L'articolo illustra gli studi di base e gli accertamenti preliminari che possono essere sostenuti per preparare i provvedimenti ai sensi dell'articolo 14.

Uno studio di base può riguardare, ad esempio, la preparazione di una miglioria integrale fino alla creazione dell'impresa, oppure uno studio di fattibilità e delle varianti per un progetto complesso. Ciò include anche la stesura di un rapporto sull'impatto ambientale. In questa fase non è ancora necessario che sia stata emessa una decisione in merito all'esecuzione del progetto.

Come strategie di sviluppo con obiettivi e provvedimenti per lo spazio rurale vengono sostenuti processi standardizzati conformemente al PSSR (in precedenza si chiamava «pianificazione agricola»).

Le inchieste e gli studi con un'elevata rilevanza pratica per i miglioramenti strutturali vengono sostenuti solo se, a causa della problematica specifica che trattano o del loro obiettivo, non possono essere sovvenzionati nell'ambito dell'attività di ricerca pubblica o con un altro strumento di finanziamento dell'UFAG. (p.es. programma sulle risorse).

[Base legale: art. 94 cpv. 1 LAgr]

Articolo 17

L'articolo descrive i lavori edilizi che possono essere sostenuti nel caso di provvedimenti del genio rurale ai sensi dell'articolo 14 nel corso del ciclo di vita degli edifici e degli impianti. Questa disposizione, già contenuta nelle istruzioni e spiegazioni dell'ordinanza, viene ora integrata direttamente nel suo testo.

Per ripristino periodico (RiP) si intendono i lavori che servono per preservare la sostanza e il valore di edifici e impianti. Nei RiP ora sono menzionati esplicitamente le suonen (condotte idriche tradizionali). Al contrario, nel caso di impianti di irrigazione e di approvvigionamento i RiP non sono più sostenuti poiché la domanda è bassa.

[Base legale: art. 177 LAgr]

Articolo 18

Oltre alle condizioni di cui al capitolo 2, nel caso di provvedimenti del genio rurale devono essere rispettate quelle citate nel presente articolo. Il Cantone vaglia il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento. Non vi sono prescrizioni su come debba procedere.

Viene aggiunto il rimando alla norma SIA 406 sulla quale si basano le procedure relative ai progetti del genio rurale.

[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. d e 177 LAgr]

Articolo 19

Il diritto a ricevere pagamenti diretti è una condizione per il sostegno finanziario dei provvedimenti individuali. In questo modo è garantito che le aziende adempiano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. c LAgr]

Articolo 20

L'articolo definisce le condizioni specifiche che devono essere adempiute affinché il provvedimento sia riconosciuto come collettivo.

Deve esistere un nesso funzionale tra gli elementi di un provvedimento collettivo o devono essere sfruttate le sinergie nella pianificazione e nell'attuazione. Questa disposizione esclude che diverse misure attuate indipendentemente l'una dall'altra possano essere combinate in un'unica misura e quindi beneficiare di un'aliquota di contributo più elevata.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 21

L'articolo definisce le condizioni specifiche supplementari cui devono adempiere i provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico. Gli elementi che finora si trovavano nelle istruzioni e nelle spiegazioni dell'ordinanza sono stati integrati direttamente nel suo testo. Viene aggiunta una precisazione relativa ai provvedimenti di miglioramento della struttura e della composizione del suolo.

Secondo la Strategia Suolo Svizzera occorre preservare i suoli naturali inalterati con caratteristiche tipiche del sito. Gli interventi di valorizzazione devono essere svolti principalmente sui suoli che hanno subito un degrado antropico. S'intendono tutti i suoli la cui composizione (sequenza e spessore degli strati) è stata fortemente modificata a seguito di un'attività edilizia, in particolare l'apporto di suolo o di

materiale di scavo asportato altrove. Sono da considerare suoli che hanno subito un degrado antropico anche i suoli organici in cui c'è stato un assestamento o i suoli inquinati oltre i valori di guardia di cui all'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12).

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 22

L'articolo definisce le condizioni specifiche cui devono adempiere i provvedimenti nel quadro delle infrastrutture di base nello spazio rurale. Gli impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico non sono sostenuti in tutte le zone. Questa limitazione non si applica per le altre infrastrutture di base.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 23

L'articolo stabilisce i costi che possono essere computati nel caso di progetti del genio rurale in aggiunta a quelli menzionati nell'articolo 10. Definisce anche i costi che non possono essere computati.

Nel testo d'ordinanza viene sancita la pratica attuale secondo cui per gli impianti di evacuazione delle acque e di valorizzazione del suolo sono computabili costi fino a un massimo di otto volte il valore di reddito. È accettata una stima approssimativa del valore di reddito.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 24

L'articolo definisce i costi computabili per provvedimenti nel quadro del ripristino periodico.

Sono state apportate diverse semplificazioni e precisazioni. Vengono definiti costi computabili fissi anche per muri a secco e suonen. Per le strade agricole la graduazione dei costi computabili è stata adeguata in modo da includere i costi suppletivi per i manufatti e per l'evacuazione delle acque.

Al capoverso 8 viene sancito che nel caso di ripristino periodico di strade in biotopi palustri si deve porre rimedio a eventuali compromissioni preesistenti del bilancio idrico palustre. I corrispettivi provvedimenti sono considerati provvedimenti di accompagnamento ai sensi dell'articolo 15. Siccome il dispendio per il ripristino è più elevato, in questi casi sono computabili i costi effettivi.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 25

L'articolo definisce le aliquote di contributo concesse, suddivise per categoria di provvedimento e per zona di contribuzione (conformemente all'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone; RS 912.1). Le aliquote di contributo sono state riprese senza modifiche. La disposizione secondo cui per i ripristini a seguito di danni causati dagli elementi naturali si applicano le aliquote di contributo dei provvedimenti collettivi era già contenuta nelle istruzioni e spiegazioni.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 26

Per provvedimenti edilizi, RiP esclusi, possono essere concessi contributi supplementari. L'articolo definisce in quali casi questo è possibile. I dettagli sono contenuti nell'allegato 4.

I contributi supplementari non richiedono alcun contributo cantonale ai sensi dell'articolo 8. Le aliquote di contributo di cui all'articolo 25 e i contributi supplementari nel complesso non possono superare il valore massimo stabilito per la zona.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 27

Le riduzioni di contributi in base alla sostanza sono effettuate soltanto per i provvedimenti individuali. La disposizione è armonizzata con quella relativa ai provvedimenti edilizi (art. 38).

Articolo 28

Nel caso di provvedimenti collettivi del genio rurale possono essere concessi crediti di investimento sotto forma di un credito di consolidamento onde agevolare il finanziamento dei costi che l'ente promotore deve coprire (costi residui). I crediti di investimento possono essere concessi anche sotto forma di credito di costruzione per poter finanziare l'inizio dei lavori prima che vengano versati i contributi pubblici.

Ai sensi dell'articolo 106 LAgr non è prevista la concessione di crediti di investimento per provvedimenti individuali del genio rurale.

[Base legale: art. 105 cpv. 1 lett. b e 2 LAgr]

Articolo 29

L'articolo elenca tutti i provvedimenti edilizi individuali che possono essere sostenuti o realizzati in un'azienda di produzione. Quest'ultima può essere un'azienda agricola o un'azienda dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure un'azienda produttrice di funghi.

Nel capoverso 2 lettera a è stabilito che gli edifici e le installazioni per le attività agricole di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAgr (lavorazione, immagazzinamento e vendita di prodotti dell'azienda di produzione) possono beneficiare di un sostegno finanziario.

Se i beni materiali non sono costruiti ex novo, ma sono acquisiti da un precedente proprietario, è possibile sostenerli solo se sono stati acquistati da terzi sul libero mercato. Se si applicano i diritti di acquisto, riacquisto o prelazione a un prezzo limitato previsti dalla legge o se i beni materiali possono essere acquistati nell'ambito di una divisione ereditaria in qualità di eredi o legatari, i beni materiali così acquistati non vengono sostenuti mediante aiuti finanziari federali.

Le aziende dedite alla pesca o alla piscicoltura possono ricevere aiuti finanziari esclusivamente per impianti che servono per la produzione, l'immagazzinamento, la lavorazione o la commercializzazione di prodotti regionali.

[Base legale: art. 3 cpv. 1^{bis} e 3, 93 cpv. 1 lett. b, 94 cpv. 2 lett. a, 105 cpv. 1 lett. a, 106 cpv. 1 lett. b-d e cpv. 2 lett. c-e LAgr]

Articolo 30

L'articolo elenca tutti i provvedimenti al di fuori della produzione agricola o ortoflorovivaistica che possono essere sostenuti (provvedimenti collettivi). Al progetto devono partecipare almeno due aziende, siano esse agricole o dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

Nel capoverso 2 lettera d è esplicitamente stabilito che per i provvedimenti collettivi edilizi possono essere cofinanziati gli studi di base. L'articolo rispecchia la prassi attuale.

Come già avviene attualmente, le aziende d'estivazione di persone fisiche e giuridiche che non hanno alcun legame con un'azienda agricola possono ricevere aiuti finanziari per la ristrutturazione dei propri edifici e delle proprie installazioni.

[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. b, 94 cpv. 2 lett. b e c, 105 cpv. 1 lett. b e c, 107 cpv. 1 lett. b LAgr]

Articolo 31

Di norma sono le persone fisiche che ricevono aiuti finanziari. Se il richiedente è una persona giuridica deve adempiere le condizioni concernenti il capitale e i diritti di voto. Nel caso di persone giuridiche è determinante la persona fisica avente economicamente diritto. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

A condizione che sia rispettato l'articolo 3, il proprietario (persona fisica o giuridica) di un'azienda d'estivazione non è tenuto a gestirla in prima persona, né a detenere la partecipazione minima richiesta (cpv. 3) per poter ricevere un aiuto finanziario. Gli alpi sono spesso di proprietà di cooperative secondo il vecchio ordinamento giuridico o di consorzi alpestri e vengono dati in affitto ai gestori. Il capoverso 4 è teso a chiarire questa situazione molto difficile che affonda le sue radici nella tradizione alpestre.

Come già è previsto attualmente, i gestori di un'azienda agricola devono possedere una formazione agricola o una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

L'UFAG stabilirà anche in futuro i contenuti e i criteri di valutazione per una gestione aziendale efficiente in una circolare. L'attuale circolare dell'UFAG n. 4/2017 resta dunque valida fino a nuovo avviso.

[Base legale: art. 89 cpv. 1, 93 cpv. 4, 96 cpv. 2 e 177 LAgr]

Articolo 32

La verifica del finanziamento e della sopportabilità degli investimenti spetta al Cantone. Il finanziamento e la sopportabilità degli investimenti devono essere dimostrati con l'aiuto di uno strumento di pianificazione adeguato, per un periodo di 5 anni e tenendo conto di condizioni quadro economiche adeguate. Nell'analisi economica rientra anche una valutazione del rischio dell'investimento in relazione all'orientamento strategico dell'azienda. Nel caso di investimenti inferiori a 100 000 franchi, il Cantone può rinunciare a una verifica approfondita della sopportabilità. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale consolidatasi negli anni.

Il piano di gestione, finora richiesto separatamente, va considerato nel contesto della valutazione del rischio. Tiene conto in particolare delle future condizioni quadro. Il Cantone potrebbe richiedere e verificare, ad esempio, l'integrazione di un'analisi SWOT oppure di un'analisi dei vantaggi o delle sensibilità. L'UFAG svilupperà e appronterà strumenti ausiliari a tal fine. La valutazione spetta all'organo d'esecuzione cantonale, mentre l'allestimento della necessaria documentazione è compito del richiedente. Pertanto gli strumenti ausiliari approntati devono essere semplici, pratici e possibilmente intuitivi. I richiedenti devono poterli utilizzare con i software comunemente disponibili sul mercato e senza una connessione fissa a Internet.

[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. d e 93 cpv. 4 LAgr]

Articolo 33

È prescritto che il beneficiario deve soddisfare le prescrizioni determinanti in materia di protezione delle acque, degli animali e della natura dopo l'investimento. L'adempimento delle disposizioni concernenti la PER è valutato nel quadro dei controlli dei pagamenti diretti e sono previste sanzioni in caso di lacune. Come già previsto attualmente, non è richiesta la restituzione degli aiuti finanziari nell'ambito

dei miglioramenti strutturali se non sono pienamente rispettate altre condizioni diverse dalle succitate esigenze PER.

[Base legale: art. 89 cpv. 1 lett. c e 177 LAgr]

Articolo 34

Oltre al rispetto dei requisiti di protezione delle acque e degli animali e al fine di promuovere le aziende che coltivano il suolo con una gestione adeguata alle condizioni locali, il calcolo degli aiuti finanziari per la costruzione di edifici di economia rurale per la detenzione di animali da reddito agricoli è soggetto alle seguenti condizioni cumulative.

- Si considerano solo le poste di animali con cui si può coprire il necessario fabbisogno di azoto e fosforo dei vegetali.
- Si considerano solo le superfici agricole utili situate a una distanza di percorso inferiore a 15 km dal centro aziendale.

Per ridurre al minimo il dispendio amministrativo vengono fissate delle superfici indicative per UBG. In caso di variazioni dovute all'ubicazione rispetto alle superfici indicative per UBG occorre dimostrare, attraverso un bilancio delle sostanze nutritive, che non si produrranno eccedenze di azoto o fosforo.

Se un edificio di economia rurale è costruito per una comunità, quest'ultima deve essere riconosciuta dal servizio cantonale competente, deve presentare una dimensione di almeno 1 USM (art. 6 cpv. 1) e di norma deve disporre di un contratto di collaborazione per un periodo di almeno 15 anni. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 35

Come nella vigente ordinanza sui miglioramenti strutturali, in questo articolo sono definite le esigenze che devono adempiere le piccole aziende artigianali. Sono altresì descritte le condizioni cumulative che devono essere adempiute oltre alle disposizioni comuni di cui al capitolo 2 nonché agli articoli 31, 32 e 33.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 36

Nel quadro delle costruzioni agricole e laddove non sono fissati importi forfettari, ora sono computabili anche i costi per le inchieste e la consulenza, oltre a quelli menzionati all'articolo 10.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 37

L'articolo definisce i criteri di calcolo del contributo federale. Le aliquote concrete e le altre disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5.

Per la ristrutturazione di edifici esistenti, non è possibile concedere l'intero importo forfettario. Quest'ultimo deve essere ridotto in funzione della sostanza edilizia esistente.

Se l'azienda è già stata sostenuta finanziariamente in passato, non è possibile superare i contributi massimi per azienda previsti all'allegato 5. Per valutare se i contributi massimi per azienda non sono superati, si devono considerare *pro rata temporis* i contributi federali concessi in passato.

I contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili possono essere concessi nel caso di edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo e di edifici alpestri. Questi contributi federali non richiedono alcuna controprestazione cantonale. Nulla cambia rispetto alla disposizione attuale e alla prassi in uso.

Per quanto riguarda le aliquote e i provvedimenti di cui all'allegato 5 non vi sono variazioni rispetto alle disposizioni attuali dell'OIMSC, eccezion fatta per i punti elencati di seguito. Ora i crediti di investimento in relazione a suini e pollame possono essere concessi soltanto per edifici di economia rurale particolarmente rispettosi degli animali. Le aliquote di contributo per la lavorazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti regionali sono le stesse sia per i provvedimenti individuali sia per quelli collettivi. Invece di definire un'aliquota di contributo per tutte le zone (attualmente 22 %) si applicano le stesse aliquote per zona dei provvedimenti del genio rurale e dei PSR. Questo allineamento è finalizzato ad armonizzare gli investimenti effettuati dai singoli imprenditori con quelli effettuati nell'ambito dei PSR. Ciò non intaccherà l'attrattiva dei PSR dato che nei progetti individuali i costi suppletivi e quelli per il marketing non possono essere sovvenzionati.

L'UFAG ha la competenza di adeguare le aliquote, come peraltro già previsto dall'OIMSC. Ciò può essere necessario, ad esempio, in caso di rincaro dei costi di costruzione o di mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali. Questi ultimi sono fissati dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dall'UFAG. Sono determinanti i due rapporti pubblicati nel 2008¹ e nel 2016². Siccome ogni anno è possibile che vengano effettuate modifiche d'ordinanza, l'UFAG invierà in consultazione anche questi adeguamenti in relazione a una modifica d'ordinanza ordinaria, in particolare per sondare l'opinione dei Cantoni che partecipano al finanziamento.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 38

Nel caso di provvedimenti individuali nelle aziende di produzione i contributi sono ridotti se la sostanza imponibile tassata supera 1 000 000 di franchi. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispetta la prassi attuale.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 LAgr]

Articolo 39

L'articolo definisce i criteri di calcolo dei crediti di investimento esenti da interessi. Come per i contributi federali, le aliquote concrete e le altre disposizioni specifiche relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5.

Laddove non è concesso alcun sostegno forfettario, l'importo dei crediti di investimento equivale al 50 per cento dei costi computabili. Anche in questo caso, l'articolo riprende la disposizione in vigore.

L'UFAG ha la competenza di adeguare le aliquote in caso di mutamento delle condizioni quadro, come già attualmente nell'OIMSC. Ciò può succedere, ad esempio, in caso di un improvviso forte rincaro dei costi di costruzione dopo anni di stabilità.

[Base legale: art. 105 cpv. 3 e 106 cpv. 3 LAgr]

¹ UFAM e UFAG 2008: Obiettivi ambientali per l'agricoltura. Sulla scorta di basi legali vigenti. Umwelt-Wissen n. 0820. Ufficio federale dell'ambiente, Berna: 221 pag.

² UFAM e UFAG 2016: Obiettivi ambientali per l'agricoltura. Rapporto sullo stato 2016. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Umwelt-Wissen n. 1633: 144 pag.

Articolo 40

In questo articolo sono elencati i provvedimenti individuali che non sono principalmente provvedimenti edilizi.

I beneficiari degli aiuti finanziari devono adempiere le condizioni per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 3-9.

Per acquisto sul libero mercato si intende che l'acquisto deve aver luogo al di fuori dalla cerchia familiare.

I gestori a titolo principale di un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura possono richiedere un unico aiuto iniziale sotto forma di credito esente da interessi. L'articolo riprende la disposizione in vigore.

Le aziende d'estivazione intese come provvedimento collettivo possono ricevere un aiuto finanziario anche per provvedimenti individuali tesi a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali. Nulla cambia rispetto alla disposizione attualmente in vigore.

Gli edifici e gli impianti per la promozione di una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali sono sostenuti soltanto attraverso provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali. Resta aperta la possibilità di un sostegno mediante pagamenti diretti, per poter raggiungere meglio o più rapidamente gli obiettivi ambientali. In questo caso, vengono versati annualmente pagamenti diretti per la gestione della superficie (indennizzo dei costi supplementari o dei minori ricavi).

L'impianto di alberi e arbusti è sostenuto se a tal fine è necessaria un'autorizzazione edilizia ai sensi dell'articolo 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

[Basi legali: art. 3 cpv. 2 e 3, 87 cpv. 1 lett. d, 105 cpv. 1 lett. a, 106 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e b LAgr]

Articolo 41

In questo articolo sono elencati i provvedimenti collettivi che non sono di natura edilizia. Ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 lettera b LAgr, per l'acquisto congiunto di macchine possono essere concessi soltanto crediti di investimento esenti da interessi.

[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. e nonché 107 cpv. 1 lett. b e c LAgr]

Articolo 42

Sia per i provvedimenti individuali di cui all'articolo 40 sia per i provvedimenti collettivi di cui all'articolo 41 devono essere adempiute le esigenze in materia di requisiti personali di cui all'articolo 31.

[Base legale: art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e 177 LAgr]

Articolo 43

Sia per i provvedimenti individuali di cui all'articolo 40 sia per i provvedimenti collettivi di cui all'articolo 41 deve essere adempiuta la verifica dell'onere sopportabile di cui all'articolo 32. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

Le iniziative collettive dei produttori tese a ridurre i costi di produzione sono dispensate dalla verifica dell'onere sopportabile. Questa norma già applicata attualmente è giustificata dato che sono cofinanziati soltanto i costi della consulenza.

[Base legale: art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e 177 LAgr]

Articolo 44

L'articolo stabilisce i costi che danno diritto agli aiuti finanziari in aggiunta a quelli menzionati all'articolo 10. I costi salariali di cui alla lettera b sono presi in considerazione soltanto per i provvedimenti di cui all'articolo 41 capoverso 2 lettera b (costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo).

[Base legale: art. 93 cpv. 4, 106 cpv. 5, 107 cpv. 3 e 177 LAgr]

Articolo 45

L'articolo definisce i criteri di calcolo del contributo federale. Le aliquote concrete e le altre disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6.

Per poter attuare rapidamente nuovi sviluppi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca nell'agricoltura, l'UFAG può stabilire separatamente ulteriori provvedimenti a tempo determinato, comprese le necessarie aliquote di contributo. Nel quadro della revisione parziale dell'ordinanza, questi provvedimenti saranno elencati nell'allegato 6. Questa possibilità consente di raggiungere più rapidamente o in modo più efficace gli obiettivi ambientali per l'agricoltura in questo settore.

L'UFAG ha la competenza di adeguare le aliquote. Aveva già questa facoltà visto che poteva adeguare l'OIMSC. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie edilizie e di sistemi di stabulazione rispettosi dell'ambiente e degli animali, questa flessibilità è necessaria per poter reagire rapidamente.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 46

L'articolo definisce i criteri di calcolo dei crediti di finanziamento esenti da interessi. Le aliquote concrete e le altre disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6.

Nell'allegato 6 sono ridefiniti gli importi forfettari per l'aiuto iniziale. A partire da dimensioni dell'azienda pari a 1 USM e 100 000 franchi l'importo aumenta di 25 000 franchi per ogni 0,5 USM supplementare:

Unità standard di manodopera (USM)	Credito di investimento in fr.
0,60—0,99	100 000
1,00—1,49	125 000
1,50—1,99	150 000
2,00—2,49	175 000
...	...

Laddove possibile, sono stabiliti sostegni forfettari (provvedimenti per ridurre le emissioni di ammoniaca e il carico di sostanze nocive). L'aiuto iniziale per le aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura resta limitato a 110 000 franchi.

Laddove non è concesso alcun sostegno forfettario, l'importo dei crediti di investimento equivale al 50 per cento dei costi computabili.

L'UFAG ha la competenza di adeguare le aliquote, come peraltro già attualmente nell'OIMSC. Ciò può rendersi necessario, ad esempio, in caso di forte rincaro dei costi di costruzione.

[Base legale: art. 106 cpv. 5 e 177 LAgr]

Articolo 47

Esistono due tipi di progetti di sviluppo regionale:

- a. progetti comprendenti più catene del valore e altri settori, come ad esempio il turismo o l'artigianato;
- b. progetti comprendenti in particolare la creazione di valore aggiunto all'interno di un settore.

Si tratta della definizione attualmente in vigore.

[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. c, cpv. 4, 105 cpv. 1 e 177 LAgr]

Articolo 48

L'articolo elenca le condizioni che devono essere adempiute affinché il progetto sia riconosciuto come PSR. Queste condizioni sono pensate per evitare un effetto di trascinamento che potrebbe insorgere visto che il livello di sostegno nei PSR è più alto rispetto a quello dei provvedimenti edilizi nell'agricoltura. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 49

L'articolo stabilisce i costi che possono essere computati nel caso di PSR in aggiunta a quelli menzionati nell'articolo 10. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

L'importo dei costi computabili è fissato, d'intesa con i Cantoni, in una convenzione giusta l'articolo 56, tenendo conto dell'interesse dell'agricoltura sul piano regionale e del valore aggiunto a livello economico.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 50

L'articolo definisce le aliquote di contributo per tutti i provvedimenti realizzati nel quadro di un PSR. Se un sottoprogetto realizzabile anche al di fuori di un PSR viene invece eseguito in tale ambito, a seconda del tipo di progetto l'aliquota di contributo è aumentata del 10 o del 20 per cento. L'aumento si riferisce alle aliquote di contributo applicabili per i progetti al di fuori di un PSR. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 51

L'importo dei crediti di investimento per ciascun sottoprogetto è determinato sulla base delle descrizioni di cui ai capitoli 3 e 4. I crediti di investimento possono essere concessi sotto forma di crediti di costruzione. In questo modo è garantita la disponibilità finanziaria già all'inizio dei lavori, ovvero prima che vengano versati i contributi federali e cantonali in corso d'opera. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 105 cpv. 3 LAgr]

Articolo 52

In virtù dell'articolo 97 LAgr, all'occorrenza, l'UFAG sente le altre autorità federali i cui settori d'attività sono interessati dal progetto. In particolare sente gli uffici federali UFAM, UFC e USTRA se il progetto pianificato interessa inventari d'importanza nazionale. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l'assegnazione di un contributo. Vengono regolamentati i progetti che non devono essere sottoposti per parere all'UFAG. L'UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato. La disposizione riguarda la procedura interna all'Amministrazione tra i servizi cantonali e l'UFAG. Indipendentemente da questa disposizione, i Cantoni possono richiedere volontariamente un parere per eliminare le incertezze nella concessione di aiuti finanziari o per ottenere una prima valutazione della situazione legale.

Nel caso di progetti che per legge devono essere coordinati con la Confederazione o sono soggetti all'obbligo di collaborazione, è sempre necessario un parere dell'UFAG.

È stato abolito il requisito di un parere dell'UFAG nel caso in cui il contributo federale presumibile al progetto superi 100 000 franchi. I Cantoni quindi si assumono una maggiore responsabilità per quanto concerne l'esame del progetto.

L'UFAG si esprime nel quadro di un corapporto se il progetto richiede un esame dell'impatto ambientale.

[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]

Articolo 53

Le domande di aiuti finanziari della Confederazione continuano a essere presentate dalle autorità cantonali stabilite dal Cantone. Dopo l'approvazione, le autorità cantonali competenti trasmettono le richieste di aiuto finanziario per via elettronica alla Confederazione.

[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]

Articolo 54

Nell'articolo sono elencati i documenti che devono essere allegati alla domanda di aiuto finanziario. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale. In particolare vanno caricate nel sistema l'autorizzazione edilizia e le decisioni cantonali sul contributo cantonale e sui crediti di investimento.

La prova della pubblicazione ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr è necessaria se è richiesta un'autorizzazione edilizia in virtù del diritto sulla pianificazione del territorio o se si tratta di un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1.

[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]

Articolo 55

La Confederazione concede i contributi sotto forma di una decisione formale che trasmette alle autorità cantonali competenti. Se si tratta di un progetto per il quale è previsto anche un credito di investimento, con la sua decisione la Confederazione stabilisce l'attribuzione dei contributi e la concessione del credito di investimento. Nel caso di progetti sostenuti soltanto con crediti di investimento, la Confederazione emette una decisione in merito alla concessione del credito di investimento a partire da un importo di 500 000 franchi. I mutui in essere devono essere inclusi nel calcolo (art. 54 cpv. 4). L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 97 e 105 LAgr]

Articolo 56

I PSR hanno un periodo di attuazione di almeno 6 anni. Affinché la Confederazione possa non soltanto emettere una decisione sui contributi nei confronti del Cantone, bensì anche coinvolgere e creare un vincolo per gli enti promotori del progetto, per i PSR si conclude una convenzione. Le parti contrattuali sono la Confederazione, il Cantone e l'ente promotore del progetto. Affinché la Confederazione possa concedere aiuti finanziari, la convenzione deve disciplinare i punti elencati al capoverso 2. Durante la fase di attuazione la convenzione può essere modificata. Se si aggiungono nuovi provvedimenti, essi sono promossi con un'aliquota di contributo ridotta. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]

Articolo 57

I beneficiari di aiuti finanziari possono avviare l'attuazione del progetto solo previa approvazione da parte dell'autorità cantonale competente dell'aiuto finanziario nonché previa autorizzazione dell'inizio dei lavori o degli acquisti.

L'autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe recare grave pregiudizio. Nel caso di progetti con contributi, tale autorizzazione può avvenire solo con il consenso della Confederazione. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 26 LSu]

Articolo 58

Il progetto deve essere eseguito in linea con quello fondato sulla decisione in merito agli aiuti finanziari. Le modifiche al progetto devono essere approvate dalla Confederazione se hanno un impatto sulla determinazione dell'aiuto finanziario, se un progetto riguarda un inventario federale o se i vari progetti sottostanno a un obbligo legale di coordinamento a livello federale. Senza l'approvazione della Confederazione le modifiche o i sottoprogetti non ricevono alcun sostegno o non hanno più diritto ai contributi.

Se viene inoltrata una domanda di contributo per la copertura di costi suppletivi, è necessaria l'approvazione della Confederazione se i costi suppletivi superano 100 000 franchi o sono del 20 per cento superiori al preventivo approvato. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 27 LSu]

Articolo 59

I Cantoni possono richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori. Tuttavia, i pagamenti parziali non possono superare l'80 per cento del contributo complessivo concesso. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 23 LSu]

Articolo 60

Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli, che sono sostenuti mediante aiuti finanziari, devono essere mantenuti e gestiti in modo adeguato. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 103 e 177 LAgr]

Articolo 61

Questo articolo stabilisce chiaramente a partire da quando vigono il divieto di modificare la destinazione e il divieto di frazionare ai sensi dell'articolo 102 LAgr.

[Base legale: art. 102 LAgr]

Articolo 62

Per i progetti che hanno beneficiato di un contributo deve essere effettuata una menzione nel registro fondiario. Il capoverso 2 elenca le deroghe a quest'obbligo e il capoverso 3 le situazioni nelle quali è necessaria una dichiarazione del proprietario dell'opera che conferma di rispettare l'obbligo di gestione e di manutenzione, il divieto di modificare la destinazione e altri oneri e condizioni. Con il capoverso 2 si punta a una semplificazione amministrativa. A seconda del progetto, non è possibile effettuare una menzione nel registro fondiario, oppure ciò comporta un notevole dispendio amministrativo. La dichiarazione del proprietario dell'opera è tesa a garantire le misure senza menzione nel registro fondiario. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale. In caso di alienazione del fondo, l'acquirente si deve assumere questo obbligo.

[Base legale: art. 104 LAgr]

Articolo 63

Se non è stata concessa un'autorizzazione eccezionale viene richiesta la restituzione di tutti i contributi. Vanno osservati i termini di cui agli articoli 67 capoverso 2 e 69 capoverso 3.

Articolo 64

L'autorità cantonale competente ha il compito di ordinare la restituzione di contributi federali. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 102,103 e 177 LAgr].

Articolo 65

Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell'anno precedente. Ora è richiesto l'invio di una copia della decisione di restituzione.

[Base legale: art. 102,103 e 177 LAgr].

Articolo 66

In caso di modifica della destinazione, i contributi devono essere restituiti.

L'articolo descrive i motivi per autorizzare la modifica della destinazione. L'elenco è esaustivo.

L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]

Articolo 67

L'articolo chiarisce come è calcolato l'importo dei contributi che deve essere restituito in caso di modifica della destinazione. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale. Non sono state apportate modifiche materiali.

[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]

Articolo 68

L'articolo elenca le deroghe al divieto di frazionare. L'elenco è esaustivo.

Per una semplificazione amministrativa, l'UFAG definisce i casi d'importanza minore per i quali è sufficiente informare l'UFAG mediante una lista collettiva e non devono essere emanate singole decisioni. I casi d'importanza minore sono elencati nella circolare n. 4/2021.

[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]

Articolo 69

L'articolo chiarisce come è calcolato l'importo dei contributi che deve essere restituito in caso di frazionamento. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]

Articolo 70

Come già previsto, gli aiuti finanziari devono essere restituiti completamente se è data una delle condizioni elencate oppure se non sono rispettati gli oneri o le condizioni fissati nella decisione (indicati esplicitamente all'articolo 70 cpv. 1 lett. f OMSt). Le disposizioni sono state armonizzate e formulate in maniera generale (cfr. anche art. 70 cpv. 1 lett. b OMSt). L'elenco dei motivi è esaustivo.

La restituzione dei contributi o la revoca di un credito di investimento sono l'ultima possibilità per garantire che i fondi pubblici siano impiegati come previsto dalla legislazione. Prima che ciò accada, ai beneficiari degli aiuti finanziari viene offerta la possibilità di ripristinare lo stato conforme al diritto entro una scadenza opportuna. Una modifica della destinazione permanente, ripetuta o irreversibile comporta che l'ente pubblico chieda la restituzione dell'aiuto finanziario concesso a suo tempo.

Come già prescritto dalla disposizione attualmente in vigore, nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. Il tasso d'interesse del 3 per cento è definito nell'ordinanza. Finora, invece, si poteva applicare il tasso d'interesse del 5 per cento previsto dalla legge sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1, art. 24).

[Base legale: art. 109 e 171 LAgr].

Articolo 71

Nel caso dei crediti di investimento la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni un fondo di rotazione. Il credito della Confederazione va pertanto indicato tra i passivi nei Conti dello Stato dei Cantoni. Per garantire l'armonizzazione con il conto finanziario della Confederazione, i Cantoni informano l'UFAG due volte all'anno in merito alla situazione finanziaria del fondo di rotazione. Se necessario, la Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni nuovi mezzi finanziari nel quadro del bilancio federale ordinario. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi consolidata negli anni a livello di collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

[Base legale: art. 105 LAgr]

Articolo 72

Se necessario, l'UFAG può chiedere la restituzione dei fondi liquidi del capitale circolante che superano il doppio del fondo cassa minimo. I fondi che vengono così restituiti possono essere messi a di-

sposizione dei Cantoni che ne hanno bisogno. È altresì possibile destinare i fondi del capitale circolante restituiti al fondo di rotazione che serve per l'aiuto per la conduzione aziendale di aziende contadine ai sensi dell'articolo 78 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). L'articolo riprende la disposizione in vigore senza apportarvi modifiche.

[Base legale: art. 110 LAgr]

Articolo 73

Ai sensi dell'articolo 179 LAgr, la Confederazione ha l'obbligo di controllare l'applicazione conforme di questa legge. L'articolo precisa i compiti e i provvedimenti di vigilanza della Confederazione. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 179 LAgr]

Articolo 74

I Cantoni sono tenuti a controllare l'obbligo di gestione e di manutenzione nonché il divieto di modificare la destinazione. L'UFAG può richiedere alle autorità cantonali informazioni sulle loro attività di vigilanza. L'articolo riprende la disposizione in vigore e rispecchia la prassi attuale.

[Base legale: art. 102, 103 e 177 LAgr].

Articolo 75

La vigente ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali viene abrogata.

Articolo 76

Diverse ordinanze sono sottoposte a revisione parziale.

- All'articolo 24 dell'ordinanza sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111) vengono adeguati i rimandi alla nuova ordinanza sui miglioramenti strutturali.
- Nell'allegato dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) viene disciplinata la registrazione di geodati sulle infrastrutture agricole.
- All'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi; RS 824.01) vengono adeguati i rimandi all'ordinanza sui pagamenti diretti e all'ordinanza sui miglioramenti strutturali.

6.4 Ripercussioni

6.4.1.1 Confederazione

L'attuazione della gamma di provvedimenti da parte dei Cantoni dipende dalla loro strategia in materia di miglioramenti strutturali nel quadro del preventivo stabilito dalla Confederazione.

La limitazione della promozione con fondi pubblici comporterà una lieve riduzione delle uscite della Confederazione (contributi federali).

Non è possibile stimare il fabbisogno di fondi per bonificare gli edifici di economia rurale contaminati da PCB poiché non è noto quanti siano. Oltre al sostegno, è importante che l'UFAG utilizzi i canali di comunicazione esistenti per sensibilizzare i Cantoni, le organizzazioni di controllo e il settore affinché contribuiscano all'identificazione e alla bonifica degli edifici contaminati da PCB in base alle loro possibilità. La comunicazione va armonizzata con il gruppo di esperti PCB. Il provvedimento è limitato a 8 anni (2023-2030).

Per promuovere le varietà robuste di vite, frutta a nocciolo e frutta a granelli è previsto un intervento annuale su 180 ettari di colture (100 ha di vite, 60 ha di frutta a nocciolo e 20 ha di frutta a granelli). Stando a questa stima, ogni anno saranno richiesti 2 560 000 franchi di contributi federali.

Nel quadro del processo di allestimento del preventivo per il 2022 i fondi per i miglioramenti strutturali sono stati aumentati di 2 milioni di franchi. Per controbilanciare questa maggiorazione, sarà recuperato un volume equivalente di liquidità dal fondo di rotazione (finanziamento senza incidenza sul bilancio).

Durante il dibattito sulla PA22+, il Parlamento ha inoltre deciso di aumentare i limiti di spesa per gli anni 2022-2025 a favore dei fondi destinati ai miglioramenti strutturali in agricoltura. Ha previsto fondi supplementari pari a 3,75 milioni all'anno da destinare al finanziamento di ulteriori provvedimenti ecologici. Il fabbisogno finanziario stimato per i nuovi provvedimenti ambientali proposti corrisponde a questo aumento del budget.

6.4.1.2 Cantoni

Le proposte comportano una semplificazione amministrativa per l'elaborazione del fascicolo. Probabilmente i Cantoni dovranno trattare più domande e mettere a disposizione maggiori mezzi finanziari (cofinanziamento), in seguito ai nuovi provvedimenti tesi a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente.

6.4.1.3 Economia

I provvedimenti sono tesi a creare ulteriore valore aggiunto nonché a mantenere e creare nuovi posti di lavoro nello spazio rurale.

Contribuiscono all'occupazione decentrata del territorio e alla preservazione dell'apertura e dell'elevata qualità del paesaggio. Si riduce l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente (gas serra e prodotti fitosanitari).

6.4.1.4 Ambiente

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura (2016, UFAM/UFAG) e alla riduzione dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, si propone di sostenere due nuove misure: l'impianto di varietà robuste di vite, frutta a nocciolo e frutta a granelli nonché la bonifica a tempo determinato di edifici contaminati da PCB (policlorobifenili) e diossine (policlorodibenzo-p-diossine e di-benzofurani).

A lungo termine, queste misure dovrebbero ridurre notevolmente l'uso di prodotti fitosanitari nelle colture speciali (vite e frutta) e garantire una qualità ineccepibile della carne e del latte.

6.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.

6.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

6.7 Basi legali

Negli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2 e 177 LAg, il legislatore ha accordato al Consiglio federale la competenza di concedere aiuti agli investimenti vincolandoli a presupposti e oneri, di prevedere eccezioni alla gestione in proprio, di delegare

all'UFAG l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa nonché di stabilire l'importo degli aiuti agli investimenti.